PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA

REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA

Approvato dal Consiglio Direttivo il 9 febbraio 2021

Titolo I. Governo della Facoltà

Art. 1. Decano

§ 1. La Facoltà è retta dal Decano, nominato secondo gli *Statuti generali dell'Università* e il *Regolamento generale dell'Università*[1]; nell'esercitare il suo compito, egli è aiutato dal Consiglio del Decano, dal Consiglio degli Ordinari, dal Consiglio dei Professori e dal Consiglio di Facoltà.

§ 2. In caso di assenza o impedimento del Decano, questi viene sostituito dal Consigliere primo eletto.

Art. 2. Consiglio del Decano

§ 1. Il Consiglio, le cui competenze sono determinate negli *Statuti generali dell'Università* e nel *Regolamento generale dell'Università*[2], si compone di tre professori, due dei quali eletti dal Consiglio di Facoltà e uno, su proposta del Decano, nominato dal Vice Rettore Accademico[3].

§ 2. Aiuta collegialmente il Decano nella conduzione della Facoltà e abitualmente deve essere convocato due volte al mese.

Art. 3. Consiglio degli Ordinari

§ 1. Il Consiglio è costituito da tutti i professori Ordinari della Facoltà.

§ 2. È convocato dal Decano per decidere sull'accesso di un docente al grado di professore Straordinario o Ordinario[4].

Art. 4. Consiglio dei Professori

§ 1. Il Consiglio, le cui competenze sono determinate negli *Statuti generali dell'Università*[5], è costituito da tutti i professori ordinari e straordinari della Facoltà.

---

[1] *Statuti generali dell'Università*, art. 30 e *Regolamento generale dell'Università*, art. 16.
[2] *Statuti generali dell'Università*, art. 34 e *Regolamento generale dell'Università*, art. 52 § 3, art. 53 § 3, art. 54 § 1 e art. 55 § 1, art. 58 § 2.
[3] *Regolamento generale dell'Università*, art. 23, § 2.
[4] Cf. *Statuti generali dell'Università*, art. 36 § 3.
[5] Cf. *Statuti generali dell'Università*, art. 37.

§ 2. È convocato dal Decano per stabilire le linee generali dell'attività didattica della Facoltà, almeno una volta al semestre.

Art. 5. Consiglio di Facoltà

§ 1. Il Consiglio, le cui competenze sono determinate negli *Statuti generali dell'Università*[6], è composto da tutti i professori ordinari, straordinari e docenti incaricati associati, da due rappresentanti dei docenti incaricati e assistenti, e da cinque rappresentanti degli studenti.

§ 2. I rappresentanti degli studenti in Consiglio sono due dal primo ciclo, due dal secondo ciclo e uno dal terzo ciclo.

§ 3. Se qualche rappresentante durante l'anno accademico non potesse esercitare il suo compito, verrà sostituito da chi ha preso il numero di voti più vicino al suo nelle elezioni.

§ 4. L'elezione dei rappresentanti avviene in base alla maggioranza dei presenti aventi diritto, nel luogo e giorno dell'elezione, anche se manca la maggioranza dei convocati. I rappresentanti degli studenti del primo e del secondo ciclo devono essere iscritti come ordinari all'anno in corso[7].

§ 5. Il Consiglio è convocato almeno una volta a semestre, o quando il Decano o il Rettore lo ritenga opportuno o quando un quarto dei membri ne richieda per iscritto la convocazione.

Titolo II. Docenti

Art. 6. Numero dei professori

§ 1. I professori stabili nella Facoltà sono almeno sette per le materie prescritte, fondamentali e storiche[8].

§ 2. A seconda delle necessità, possono esserci più docenti per una stessa disciplina e le materie prescritte possono essere divise in più parti.

Art. 7. Diritti e doveri dei docenti

§ 1. I professori e i docenti incaricati associati, se a tempo pieno, debbono tenere corsi e seminari per almeno quattro e non oltre otto ore settimanali a semestre; se a tempo parziale, sono tenuti agli impegni accademici in modo proporzionale alla loro condizione contrattuale.

§ 2. I professori e i docenti incaricati associati dirigono e valutano dissertazioni ed elaborati, e partecipano agli esami finali di Baccalaureato, Licenza e Dottorato.

§ 3. Compito dei professori invitati e dei docenti incaricati è di offrire corsi o seminari loro proposti dal Decano.

Art. 8. Assistenti

§ 1. Per aiutare gli studenti nello studio, gli Assistenti dirigono il proseminario e seminari per gli studenti di primo ciclo e possono valutare i loro elaborati. Possono anche aiutare i professori nella loro docenza.

§ 2. Gli Assistenti esercitano il proprio compito sotto la supervisione del Decano.

---

[6] *Statuti generali dell'Università*, art. 35.
[7] *Regolamento generale dell'Università*, art. 83, §§ 3 e 4.
[8] *Decreto di riforma*, art. 61, a.

Art. 9. Tutori

I Tutori sono dottorandi scelti e nominati dal Decano per un semestre; il loro compito è di accompagnare gli studenti, prevalentemente del primo ciclo, che lo richiedono.

Titolo III. Studenti

Art. 10. Ammissione al primo ciclo.

§ 1. Il curricolo degli studi secondari richiesto per l'ammissione al primo ciclo, assolte le condizioni d'iscrizione all'Università[9], comprende, oltre ad un'adeguata cultura religiosa, una formazione sia umanistica che scientifica. Per l'ammissione è richiesta una conoscenza dell'italiano sufficiente a seguire le lezioni tenute in tale lingua.

§ 2. Possono essere ammessi direttamente al terzo anno del primo ciclo, oltre agli studenti che abbiano terminato i primi due anni di filosofia in una università, i candidati che abbiano compiuto i sei anni interi di filosofia e teologia o il biennio filosofico in un seminario diocesano o religioso. Il Decano determinerà, nei casi particolari, le condizioni che saranno richieste per completare eventuali lacune.

§ 3. Oltre alla conoscenza passiva e attiva dell'italiano, si richiede agli studenti del primo ciclo la capacità di leggere testi filosofici in latino. Gli studenti che non dimostrino una conoscenza sufficiente di questa lingua, dovranno acquisirla durante il primo anno.

Art. 11. Ammissione al secondo ciclo

§ 1. Viene ammesso direttamente al secondo ciclo chi abbia conseguito il Baccalaureato in Filosofia in una Facoltà ecclesiastica con almeno il grado *cum laude* (o equivalente). Può essere anche ammesso chi abbia frequentato una Facoltà non ecclesiastica, purché gli studi effettuati corrispondano a quanto offerto dalla Facoltà e il grado ottenuto sia conforme a suddetta esigenza.

§ 2. Il Decano determinerà, nei casi particolari, le condizioni richieste per colmare eventuali lacune in rapporto al piano di studi previsto per il primo ciclo[10].

§ 3. All'inizio del primo anno di licenza si effettua un test di metodologia; coloro che non lo superano devono frequentare un seminario metodologico e sostenere il relativo esame.

§ 4. Oltre alla conoscenza passiva e attiva dell'italiano, si richiede agli studenti del secondo ciclo la capacità di leggere testi filosofici in latino e in inglese. Se l'inglese è la madrelingua, si dovrà scegliere al suo posto un'altra lingua (francese o spagnolo o tedesco). Gli studenti che non dimostrino una conoscenza sufficiente di queste lingue, dovranno acquisirla durante il primo anno.

Art. 12. Ammissione al terzo ciclo

§ 1. Il candidato che desidera iscriversi al terzo ciclo deve presentare o inviare al Decano, entro le date stabilite, la domanda di ammissione, il curriculum dettagliato e completo degli studi del primo e del secondo ciclo universitario, nonché una copia cartacea ed elettronica della tesi di Licenza o di un lavoro a essa equivalente.

§ 2. Il primo requisito per l'ammissione è l'aver conseguito la Licenza in filosofia in una Facoltà ecclesiastica con almeno il grado *magna cum laude* (o equivalente). Può essere ammesso anche chi abbia frequentato una Facoltà non

[9] Cf. *Statuti generali dell'Università*, art. 62, § 2.
[10] Cf. *Decreto di Riforma degli Studi ecclesiastici di Filosofia*, «Norme applicative», art. 62.

ecclesiastica, purché gli studi effettuati corrispondano a quanto offerto dalla Facoltà.

§ 3. Il secondo requisito di ammissione è che la tesi di Licenza abbia ricevuto almeno la valutazione *magna cum laude*. Per chi proviene da altre Facoltà la tesi sarà valutata da una commissione presieduta dal Decano (o da un suo delegato) e composta da due docenti della Facoltà nominati dal Decano.

§ 4. Il Decano stabilisce caso per caso le condizioni richieste per colmare eventuali lacune in rapporto al piano di studi previsto per il secondo ciclo.

§ 5. Oltre alla conoscenza passiva e attiva dell'italiano, si richiede agli studenti del terzo ciclo la capacità di leggere testi filosofici in latino, in greco antico e in inglese. Inoltre, si richiede la capacità di leggere testi filosofici in francese o in spagnolo o in tedesco. Se una delle suddette lingue moderne è madrelingua, al suo posto se ne dovrà scegliere un'altra. Gli studenti che non dimostrino una conoscenza sufficiente di queste lingue, dovranno acquisirla durante il *Cursus ad doctoratum*.

Titolo IV. Ordinamento degli studi

A. Primo Ciclo

Art. 13. Durata

Il primo ciclo comprende due tappe. La prima (120 ECTS) consiste in un percorso di due anni di formazione di base e si conclude con un attestato. La seconda (60 ECTS) dura un anno e si conclude col conseguimento del diploma di Baccalaureato.

Art. 14. Programma dei primi due anni

§ 1. Durante i primi due anni vengono impartiti i corsi prescritti, vertenti sulle materie filosofiche fondamentali[11]. Tali corsi promuovono una formazione di base nelle discipline filosofiche, trattate in modo storico e sistematico.

§ 2. Vengono altresì impartiti i corsi delle materie filosofiche complementari. Tali corsi sono sia prescritti (lo studio delle relazioni tra la filosofia e la fede cristiana, il latino, un proseminario di carattere metodologico) sia opzionali (ad esempio filosofia del linguaggio, filosofia della religione, filosofia della cultura e filosofia del diritto).

§ 3. I corsi prescritti delle materie fondamentali (logica e filosofia della conoscenza, filosofia della natura, filosofia dell'uomo, metafisica, teologia naturale, filosofia morale e politica), sono accompagnati dai corsi di lettura guidata, correlati rispettivamente ad esse. All'interno dei due anni, lo studente deve scegliere quattro letture guidate afferenti a materie fondamentali diverse.

§ 4. La distribuzione dei corsi in quattro semestri viene stabilita dal Decano, sentito il parere dei Consiglieri, e viene indicata nel programma annuale degli studi.

§ 5. Ogni studente deve scegliere 3 corsi opzionali, ai quali può aggiungere altri corsi, per esempio un corso superiore di lingua classica. Se uno studente ha frequentato più di 3 corsi opzionali, nel calcolo del voto finale vengono scelti i 3 corsi con i voti migliori.

§ 6. Uno dei corsi opzionali sarà l'introduzione ad una delle scienze matematiche, naturali o umane.

[11] Cf. *Statuti della Facoltà di Filosofia*, art. 6, § 2.

§ 7. Tutti gli studenti devono frequentare un proseminario metodologico nel primo semestre, un seminario in ciascuno dei due successivi semestri, infine un seminario di carattere sintetico, nell'ultimo semestre.

§ 8. Poiché ai singoli seminari di ogni ciclo normalmente vengono ammessi non più di 12 studenti e al singolo corso di lettura guidata non più di 30 studenti, al momento dell'iscrizione va indicato un ordine di preferenza. La distribuzione dei partecipanti viene effettuata dal Decano, al quale gli studenti possono appellarsi in casi particolari.

§ 9. Oltre agli elaborati, da presentare eventualmente come esami finali dei corsi opzionali e dei seminari, ad ogni studente è richiesto un elaborato di circa quindici pagine, da scrivere sotto la direzione di un professore, docente o assistente. Tale elaborato sarà valutato dal direttore con uno specifico voto.

Art. 15. Programma del terzo anno

§ 1. Durante il terzo anno, ogni studente seguirà 4 corsi prescritti e 2 seminari, approfondendo così l'insieme delle sei materie fondamentali.

§ 2. Nella lettura monografica verrà studiato un testo classico. La Facoltà proporrà, in un semestre, un testo dell'epoca antica o medievale e, nell'altro, un testo dell'epoca moderna o contemporanea.

§ 3. Dei 4 corsi opzionali del terzo anno, uno deve essere l'introduzione ad una delle scienze matematiche, naturali o umane, diversa da quella trattata nei primi due anni.

§ 4. Inoltre viene richiesta, sotto la direzione di un docente della Facoltà o – in casi particolari, con il consenso del Decano – di un docente di un'altra Facoltà, la redazione di uno scritto di circa venticinque pagine, quale elaborato finale di Baccalaureato. Tale elaborato finale sarà valutato dal direttore con uno specifico voto.

§ 5. L'esame orale finale (di 30 minuti), vertente sulla problematica filosofica del percorso triennale, indicata in uno specifico tesario, va sostenuto davanti ad una commissione composta da due professori della Facoltà.

B. Secondo ciclo

Art. 16. Durata

Il secondo ciclo dura normalmente due anni (120 ECTS) e si conclude col conseguimento del grado di Licenza.

Art. 17. Moderatori degli Studi

§ 1. Ogni studente dovrà scegliere quanto prima, e comunque non oltre la fine del primo semestre, un moderatore degli studi tra i professori stabili della Facoltà, da cui sarà assistito nel percorso formativo e nella metodologia di studio. Con il suo aiuto preparerà un piano di studio personalizzato; cercherà il tema e il direttore della tesi di Licenza; preparerà l'esame finale.

§ 2. Un singolo professore può moderare un numero massimo di studenti individuato ogni anno in base a un'equa ripartizione tra il numero degli studenti e quello dei docenti disponibili.

Art. 18. Specializzazioni

§ 1. Lo studente al momento dell'iscrizione sceglie una delle specializzazioni offerte dalla Facoltà[12].
Tale scelta può essere cambiata una sola volta, entro la fine del primo semestre.

§ 2. Ogni specializzazione ha come responsabile un professore stabile, nominato dal Decano, sentiti i Consiglieri.

[12] Cf. *Statuti della Facoltà di Filosofia*, art. 7, § 4.

§ 3. Il Decano assicura la collaborazione dei responsabili delle specializzazioni nella programmazione annuale dei corsi propri.

Art. 19. Programma[13]

§ 1. La Facoltà offre ogni anno tre corsi prescritti di carattere sistematico: due al primo semestre e uno al secondo semestre. Questi corsi presentano in modo sistematico le principali questioni filosofiche con particolare riferimento al dibattito contemporaneo. Inoltre, ogni semestre è offerto un corso prescritto di carattere storico.

§ 2. Ogni semestre ciascuna specializzazione offre un corso proprio, che è obbligatorio per gli studenti iscritti ad essa e può essere opzionale per gli iscritti alle altre specializzazioni. Il corso tratta in modo monografico un argomento determinante per l'insieme della specializzazione.

§ 3. Lo studente deve scegliere 2 corsi opzionali e 4 seminari. Possono essere scelti anche, con l'assenso del Decano, corsi di altri cicli o di altre Facoltà. Nel caso in cui uno studente abbia frequentato un numero di corsi o seminari maggiore di quello richiesto, nel calcolo del voto finale saranno considerati i voti migliori.

Art. 20. Tesi di Licenza

§ 1. La tesi di Licenza è costituita da un testo originale di circa min. 70-max. 100 pagine (tra 140.000 e 200.000 battute spazi inclusi), bibliografia esclusa. Non deve necessariamente apportare qualcosa di nuovo alla ricerca filosofica, ma dimostrare la capacità espositiva e l'attitudine dello studente alla ricerca scientifica.

§ 2. Lo studente è aiutato nell'elaborazione della tesi da un direttore, che può anche essere il suo moderatore degli studi. Se il tema lo richiede, il Decano può concedere che la tesi sia diretta da un docente incaricato associato o da un professore invitato.

C. Terzo ciclo[14]

Art. 21. Durata

Il terzo ciclo dura almeno tre anni.

Art. 22. Cursus ad doctoratum

§ 1. Durante il primo anno del terzo ciclo, la Facoltà offre allo studente un *Cursus ad doctoratum* propedeutico al lavoro di ricerca e finalizzato alla presentazione dell'argomento della dissertazione dottorale. Durante il *Cursus*, lo studente deve frequentare due apposite attività didattiche, in semestri successivi, definite nel programma della Facoltà.

§ 2. Qualora sia stato richiesto dal Decano al momento dell'ammissione, frequenta inoltre corsi integrativi.

§ 3. Entro un semestre dal momento dell'iscrizione, lo studente sceglie, con il consenso del Decano, un moderatore della dissertazione che lo guida anzitutto alla presentazione dell'argomento.

Art. 23. Approvazione dell'argomento della dissertazione

§ 1. Entro la fine del suo secondo semestre lo studente presenta l'argomento della dissertazione. Questo è sottoposto al giudizio di una commissione composta dal Decano o da un suo delegato, dal moderatore e da un docente della Facoltà nominato dal Decano.

[13] Cf. *Statuti della Facoltà di Filosofia*, art. 7.
[14] Cf. *Regolamento generale dell'Università*, art. 75.

§ 2. Se la presentazione non avviene entro tale termine, il Decano può concedere, sentiti il moderatore e i Consiglieri, una dilazione normalmente non superiore a un semestre.

§ 3. Per l'approvazione dell'argomento si richiede che lo studente abbia concluso con successo le attività didattiche stabilite nell'art. 22.

§ 4. L'argomento viene approvato dal Decano in base al giudizio della commissione e sottoposto alla conferma del Vice Rettore Accademico. Se l'argomento è respinto, lo studente avrà la possibilità di presentare una nuova versione entro un semestre.

Art. 24. Approvazione del progetto della dissertazione

§ 1. Almeno sei mesi prima della Difesa, il dottorando consegna il progetto completo della dissertazione, più l'indice, un capitolo intero e la bibliografia. La valutazione del materiale consegnato è affidata dal Decano a un docente che – in linea di massima – sarà il censore definitivo della dissertazione. Tale valutazione deve essere consegnata entro due mesi per iscritto al Decano. Se la valutazione del censore è negativa, il Decano, sentiti i Consiglieri, può chiedere un giudizio scritto a un secondo docente.

§ 2. In base alla procedura descritta nel § 1, il Decano dà o meno la sua approvazione affinché la dissertazione proceda verso la Difesa, trasmettendo al dottorando e al moderatore anche la valutazione scritta del censore. Se il progetto è respinto, il dottorando potrà ripresentarlo non prima di un semestre.

Titolo V. Esami

Art. 25. Regole generali degli esami

§ 1. Tutti i corsi, se non indicato diversamente, hanno un esame proprio. Gli esami sono scritti, o orali o con elaborato, a seconda della decisione del docente o dell'opzione da lui concessa[15].

§ 2. I docenti dei seminari determinano quale partecipazione attiva e quali prove specifiche siano richieste per ottenere il voto. Per la validità del seminario si richiede la partecipazione ad almeno tre quarti delle sedute.

§ 3. Se i voti di un corso o seminario sono decisi anche in base alla partecipazione attiva, non viene concessa la ripetizione dell'esame se non alle condizioni determinate dal docente.

§ 4. La lingua degli esami è l'italiano. Può essere usata un'altra lingua, con il consenso dei docenti esaminatori[16].

Art. 26. Prove di Licenza[17]

Oltre al superamento delle prove dei corsi prescritti e dei corsi propri, dei corsi opzionali e dei seminari, per il conseguimento della Licenza è richiesto il superamento di un esame orale di sintesi (*lectio coram)*, nonché la stesura e la discussione di una tesi (cfr. art. 20, §§1 e 2):

a) Dopo aver superato tutti i corsi e i seminari, alla fine del quarto semestre, lo studente sostiene un esame orale di sintesi davanti a una commissione. L'esame ha lo scopo di dimostrare non solo la capacità di sintesi su un argomento proposto dalla commissione a partire da un tesario, ma anche la competenza dello studente nell'esposizione e nella trasmissione dei contenuti. L'esame dura un'ora (30 minuti esposizione del candidato e 30 minuti domande e osservazioni della commissione).

[15] Cf. *Regolamento dell'Università*, art. 66, § 1.
[16] Cf. *Regolamento dell'Università*, art.70.
[17] Cf. *Statuti della Facoltà di Filosofia*, art. 7

b) Verso la fine del secondo ciclo, lo studente consegna la tesi di Licenza, la quale è valutata normalmente dal direttore della tesi e da un censore designato dal Decano. Se la media dei voti attribuiti è almeno 6,0, e se lo studente ha superato tutte le altre prove, discute la tesi (per 30 minuti), di fronte a una commissione composta dai suddetti docenti. Anche la discussione della tesi riceve una valutazione.

Art. 27. Prove di Dottorato

§ 1. Il terzo ciclo si conclude con la Difesa pubblica della dissertazione di fronte a una commissione composta da tre docenti: presidente, moderatore e censore.

§ 2. Il titolo di Dottore è concesso dopo la Difesa pubblica della dissertazione e l'approvazione della pubblicazione, almeno parziale, di essa.

Art. 28. Calcolo del voto finale per il grado

§ 1. La qualifica finale del Baccalaureato e della Licenza corrisponde alla media aritmetica delle votazioni ottenute in tutti gli esami sostenuti, ponderata rispetto ai relativi crediti ECTS. Si dovranno dunque attuare le seguenti operazioni: moltiplicare ogni singolo voto per il numero di crediti ECTS corrispondenti; sommare tali prodotti; dividere tale somma per la somma dei crediti ECTS conseguiti. Sono conteggiati anche i corsi eventualmente aggiunti dal Decano.

§ 2. La qualifica finale del Dottorato si ottiene attuando le seguenti operazioni: moltiplicare la media dei voti ricevuti durante il *Cursus ad doctoratum* per 10, della dissertazione per 70, della difesa per 20; sommare tali prodotti; dividere tale somma per 100.